



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

Ai Direttori di Dipartimento
A tutto il personale docente e ricercatore
A tutto il personale tecnico-amministrativo

OGGETTO: Circolare attuativa provvedimenti di legge relativi all'estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università – decorrenza 1° febbraio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise, emanato con D.R. n. 790 prot. n. 18642 del 20 settembre 2016;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”* e, in particolare:
- l'art. 9, commi 1 e ss., che, per quanto qui rileva, prevede e disciplina le c.d. certificazioni verdi COVID-19;
 - l'art. 9-ter, comma 1, che dispone che *“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 marzo 2022 al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”*;
 - l'art. 9-ter, comma 2, che dispone che *“Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”*;
- VISTO** l'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 con cui è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO** il D.R. rep. n. 849/2021 prot. n. 31568 del 31 agosto 2021 con il quale, a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è stato individuato il personale



delegato alla verifica della certificazione verde Covid-19, presso tutte le sedi universitarie, nei confronti del personale universitario, degli studenti universitari per la partecipazione alle attività didattiche e curriculari in presenza, nonché di tutti gli altri soggetti che a vario titolo accedono presso le strutture universitarie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che dispone che *“A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza”*;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*;

VISTA la D.D. rep. n. 195/2021 prot. n. 35111 del 28 settembre 2021 con la quale, tra l'altro, è stato disposto, a decorrere dal 15 ottobre 2021, il ripristino dell'ordinario svolgimento della prestazione lavorativa esclusivamente in presenza per tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato;

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che dispone che *“In attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, al fine di realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità, le pubbliche amministrazioni [...] adottano le misure organizzative previste dal presente decreto per il rientro in presenza del personale dipendente”*;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”*;

VISTO il D.R. rep. n. 1238/2021 prot. n. 43255 del 12 novembre 2021 con il quale, fino al 31 dicembre 2021, il dipendente della Società T&R SECURITY SERVICE S.r.l. che effettua i turni di servizio di portierato, custodia e guardiania presso le diverse sedi dell'Ateneo, è stato delegato alla verifica della certificazione verde Covid-19;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*;

VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”*, e, in particolare l'art. 2, che, introducendo



modifiche all'art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, estende specificamente l'obbligo vaccinale al personale delle università dal 1° febbraio 2022;

VISTA la circolare congiuntamente adottata in data 5 gennaio 2022 dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto il "lavoro agile", che dispone che "flessibilità e intelligenza sono i principali pilastri sui quali ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività, mantenendo invariati i servizi all'utenza" e che, pertanto, "ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantena breve da contatti con soggetti positivi al coronavirus)";

CONSIDERATO che è in fase di emanazione il provvedimento di proroga del personale delegato alla verifica della certificazione verde Covid-19 presso tutte le sedi universitarie;

CONSIDERATO che è in fase di emanazione il provvedimento di nomina del personale delegato alla verifica dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, e al relativo trattamento dei dati del personale universitario tramite il sistema di gestione del personale integrato dallo specifico modulo predisposto dal Consorzio universitario CINECA che assicura l'interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale DGC;

VISTA la nota prot. n. 1119 del 25 gennaio 2022 del Ministro dell'Università e della Ricerca che chiarisce il personale da considerarsi soggetto all'obbligo vaccinale è esclusivamente *"il personale strutturato, docente e non docente, legato all'Ateneo con un rapporto a tempo indeterminato o determinato, di tipo subordinato"*;

CONSIDERATO che la suddetta nota chiarisce che per *"il personale non strutturato degli atenei (per tale intendendosi, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: i docenti a contratto, gli assegnisti e i borsisti di ricerca, i tirocinanti, i titolari di contratto di collaborazione per didattica e ricerca, i collaboratori coordinati e continuativi, il personale degli Enti di ricerca che operano nelle università attraverso convenzioni) resta, invece, soggetto all'obbligo di possesso della certificazione verde"*;

NELLE MORE dell'adozione di ogni altra eventuale ed ulteriore disposizione che dovesse essere assunta da parte delle autorità competenti in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico;

DISPONE

Tutto il **personale universitario strutturato** – personale docente, ricercatori e personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato - a partire dal 1° febbraio 2022 potrà svolgere l'attività lavorativa solo se in possesso di valida certificazione verde "rafforzata" (il cosiddetto Super



Green pass¹) che viene rilasciata solo ai soggetti che abbiano assolto all'obbligo vaccinale. Alternativamente, è consentito produrre il certificato di avvenuta guarigione da Covid-19.

Al riguardo, è opportuno precisare che nel caso di somministrazione della prima dose entro il 31 gennaio 2022, per essere ammessi al servizio in presenza nel periodo necessario all'attivazione del Super Green pass, è indispensabile produrre ed esibire agli addetti alla verifica la certificazione attestante l'avvenuta somministrazione rilasciata dall'hub vaccinale.

I lavoratori non in possesso della suddetta certificazione alla data del 1° febbraio 2022 *“devono per legge essere considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”* (art. 1 comma 4 decreto legge 7 gennaio 2022).

La verifica del possesso della certificazione verde “rafforzata” sarà effettuata, con modalità chiarite con successiva comunicazione:

- dal personale già incaricato alla verifica della certificazione verde, tramite l'utilizzo dell'app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile (tablet o telefono cellulare) posto all'ingresso di ciascuna sede universitaria;
- dal personale delegato alla verifica dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, e al relativo trattamento dei dati del personale universitario tramite il sistema di gestione del personale integrato dallo specifico modulo predisposto dal Consorzio universitario CINECA che assicura l'interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale DGC.

In assenza del Super Green pass, è vietato al personale universitario strutturato lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, anche da remoto.

Resta in vigore il rispetto delle altre misure di sicurezza (utilizzo di mascherine, frequente igiene delle mani, aerazione dei locali e, laddove possibile, distanziamento fisico).

Per il **personale non strutturato dell'Ateneo** (per tale intendendosi, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: i docenti a contratto, gli assegnisti e i borsisti di ricerca, i tirocinanti, i titolari di contratto di collaborazione per didattica e ricerca, i collaboratori coordinati e continuativi, il personale degli Enti di ricerca che operano nelle università attraverso convenzioni) e per il **personale esterno di ditte appaltatrici** (ad esempio addetti alle pulizie, alle mense, ditte di manutenzione ecc.) non si applica l'obbligo del Green pass ‘rafforzato’, ma valgono esclusivamente le già vigenti disposizioni relative al Green pass base, mentre a partire **dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022**, dovrà essere munito di Green pass ‘rafforzato’ se rientrante nelle categorie previste all'art.1 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 (ossia soggetti ultra cinquantenni o che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del suddetto D.L., fermo il termine del 15 giugno 2022).

¹ Il Super Green pass si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal Covid.

Per la prima dose, a partire dal 9 dicembre 2021, il certificato sarà generato entro 48 ore dopo la somministrazione, ma avrà validità a partire dal 15° giorno dalla prima dose fino alla dose successiva.

Per le dosi successive alla prima e in caso di guarigione dal Covid, la certificazione sarà generata entro 48 ore e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi.



Il Green pass 'rafforzato' sarà, altresì, richiesto per l'**utenza esterna** che acceda a **mostre, musei e altri luoghi della cultura (compresi archivi e biblioteche), nonché per la partecipazione a convegni e a congressi.**

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Valerio Barbieri

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

<p>DIVISIONE RISORSE E SERVIZI AREA RISORSE UMANE COORDINAMENTO SERVIZI AL PERSONALE SETTORE GESTIONE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E CARRIERE RESPONSABILE: dott. Francesco SANGINARIO TEL. 0874 404213 - e-mail: sanginario@unimol.it</p>
--

